



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

Commissione giuridica

---

**2011/0154(COD)**

20.12.2011

## **PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto  
(COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))

Relatore per parere: Jan Philipp Albrecht

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

### Introduzione

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, pur sancendo i diritti essenziali della difesa, come il diritto di avere accesso a un difensore, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto di essere informato dell'accusa, il diritto a un riesame periodico della detenzione e il diritto di comparire dinanzi a un tribunale, offrono solo in misura limitata dettagli su come questi diritti dovrebbero essere tutelati nella pratica.

La proposta della Commissione attualmente all'esame della commissione del PE cerca di migliorare i diritti delle persone indagate o imputate per quanto riguarda il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale (articoli 3, 4) e il diritto di comunicare al momento dell'arresto con un terzo come un parente, un datore di lavoro o un'autorità consolare (articoli 5, 6). Un numero limitato di deroghe a questi diritti è previsto all'articolo 8. La proposta di direttiva copre altresì il diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 11).

La proposta costituisce la terza misura della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali<sup>1</sup>, che comprende anche il diritto alla traduzione e all'interpretazione<sup>2</sup>, all'informazione per quanto riguarda i diritti nel procedimento penale<sup>3</sup>, all'assistenza legale e alle misure di salvaguardia speciale per i soggetti indagati o imputati vulnerabili e un Libro verde sulla carcerazione preventiva<sup>4</sup>.

L'istituzione di norme minime comuni per quanto riguarda il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare al momento dell'arresto dovrebbero offrire una base adeguata per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, evitare la coercizione da parte delle autorità inquirenti, garantire il principio della parità delle armi tra l'accusa e la difesa ed evitare errori giudiziari.

### Posizione del relatore per parere

Il relatore per parere plaude alla proposta della Commissione. L'immediato accesso ad un difensore è essenziale per consentire all'indagato o all'imputato di esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa e garantire la compatibilità con i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

---

<sup>1</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009; risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C 295/01), GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

<sup>3</sup> COM (2010)392.

<sup>4</sup> 14.6.2011, COM (2011) 327 def., Libro verde intitolato "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione".

L'accesso a un difensore di persona dovrebbe essere concesso prima dell'inizio di qualunque interrogatorio da parte delle forze di polizia o di altre autorità di contrasto dato che in questo momento i diritti di difesa dell'indagato o dell'imputato possono essere pregiudicati<sup>1</sup>. Il relatore per parere sottolinea altresì l'importanza di consentire l'accesso a un difensore prima che venga posta in atto una raccolta delle prove come il prelievo di sangue o di campioni di DNA o l'ispezione delle cavità corporali.

Il relatore non può accettare l'argomentazione secondo cui la presenza di un difensore e il fatto che gli sia concesso il diritto di incontrare gli indagati, di presentare osservazioni e verificare le loro condizioni di detenzione sono considerati un'ostruzione alle indagini. Il relatore sottolinea che qualsiasi deroga a tali diritti dovrebbe essere giustificata da ragioni imperiose, non basate esclusivamente sulla gravità del reato contestato, dovrebbe essere proporzionata, limitata nel tempo e non dovrebbe pregiudicare l'equità del procedimento. Inoltre, tali deroghe saranno soggette ad una decisione debitamente motivata, adottata da una autorità giudiziaria caso per caso. Le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato, o le prove raccolte in violazione del diritto di accesso a un difensore o in casi in cui sia stata autorizzata una deroga a tale diritto, non dovrebbero essere utilizzate in nessuna fase della procedura come prove a suo carico.

Il diritto di comunicare al momento dell'arresto implica la possibilità che un terzo si prenda cura degli affari dell'indagato o dell'imputato mentre si trova in carcere. I bambini dovrebbero avere il diritto alla presenza di un genitore, di un tutore o di un adulto adeguato che li aiuti a capire che cosa sta succedendo. Se del caso, tale diritto dovrebbe essere esteso ad altri indagati vulnerabili. Tutte le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo difensore dovrebbero essere confidenziali, senza alcun margine di deroga.

Negli ultimi anni, il Parlamento ha di frequente espresso scontento riguardo ai mandati di arresto europei emessi per reati minori o riguardo al ricorso alle audizioni anziché alle indagini, e i risultanti periodi estesi di custodia cautelare non necessaria in altri Stati membri<sup>2</sup>. Il relatore sostiene fermamente il sistema della "duplice difesa" previsto all'articolo 11 per garantire che i casi di minore importanza siano chiariti o risolti fin dalle primissime fasi.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Titolo 1

---

<sup>1</sup> Cfr. *Salduz contro Turchia* [2008] ECHR 1542.

<sup>2</sup> Discussione plenaria dell'8 giugno 2011 sul mandato d'arresto europeo [qui](#) disponibile.

*Testo della Commissione*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva  
Titolo 1**

*Testo della Commissione*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare *al momento dell'*arresto

*Emendamento*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare *in caso di* arresto

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La presente direttiva si applica a *chiunque sia messo a* conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere *indagato o imputato* per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento dei mezzi di ricorso.

*Emendamento*

1. La presente direttiva si applica *nei casi in cui una persona sia messa* a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere *indagata o imputata* per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento dei mezzi di ricorso.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 2 bis*

*Definizioni*

*1 bis. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:*

*a) "minore", una persona indagata o imputata di età inferiore ai 18 anni o, qualora nessun elemento attesti chiaramente la sua età, una persona indagata o imputata di età apparentemente inferiore ai 18 anni;*

*b) "difensore" una persona autorizzata ad esercitare la sua attività professionale con uno dei seguenti titoli professionali:*

*Belgio - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt*

*Bulgaria - Адвокат*

*Danimarca - Advokat*

*Germania - Rechtsanwalt*

*Irlanda - Barrister/Solicitor*

*Grecia - Δικηγόρος*

*Spagna - Abogado/Advocat/Abogado/Abokatu*

*Francia - Avocat*

*Italia - Avvocato/ praticante avvocato abilitato*

*Lussemburgo - Avocat*

*Paesi Bassi - Advocaat*

*Austria - Rechtsanwalt*

*Portogallo - Advogado*

*Romania - Avocat*

*Finlandia - Asianajaja/Advokat*

*Svezia - Advokat*

*Regno Unito -*

*Advocate/Barrister/Solicitor*

*c) "interrogatorio", l'interrogatorio ufficiale di una persona relativamente al suo coinvolgimento o al suo presunto coinvolgimento a uno o più reati, condotto dalle appropriate autorità di contrasto, in una stazione di polizia o in un altro luogo appropriato.*

*La presente direttiva non riguarda l'interrogatorio preliminare condotto dalla polizia o da altri agenti delle autorità di contrasto, immediatamente dopo l'arresto di un indagato, la cui finalità è quella di determinare se sia opportuno avviare un'inchiesta o se siano in gioco questioni di sicurezza.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono *agli indagati e agli imputati di accedere a un difensore* quanto prima ed in ogni caso:

*Emendamento*

1. *Se, e nella misura in cui gli indagati e gli imputati richiedano l'accesso a un difensore*, gli Stati membri garantiscono *che ottengano l'accesso* quanto prima ed in ogni caso:

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) prima dell'inizio di qualunque interrogatorio *da parte delle forze di polizia o di altre autorità di contrasto*;

*Emendamento*

a) prima dell'inizio di qualunque interrogatorio, *che la persona sia detenuta o meno*;

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) quando vengano posti in essere atti relativi al procedimento o di raccolta delle prove ***per i quali la presenza dell'indagato o imputato è richiesta o consentita di diritto ai sensi delle norme del diritto nazionale***, salvo ***qualora ciò possa pregiudicare l'acquisizione*** delle prove;

##### *Emendamento*

b) quando vengano posti in essere atti relativi al procedimento o di raccolta delle prove, salvo ***quando e soltanto nella misura in cui la persona che pone in essere l'atto relativo al procedimento o di raccolta*** delle prove ***sia ragionevolmente convinta che le prove saranno alterate, sottratte o distrutte in attesa dell'arrivo del difensore***;

##### *Motivazione*

*Alcuni atti di raccolta delle prove, quali il prelievo di sangue o di campioni di DNA o l'ispezione di cavità corporali, sono altamente intrusivi per cui in questi casi l'accesso a un difensore non può essere soggetto al diritto nazionale.*

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. La presente direttiva non arreca pregiudizio alla prestazione di consulenza giuridica per telefono in casi molto limitati relativi a reati non passibili di detenzione, sempreché non sussista il rischio di autoincriminazione o di coercizione da parte della polizia;***

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

2. Il difensore ha il diritto di essere

2. Il difensore ha il diritto di essere

presente a ogni interrogatorio e udienza. ***Il difensore*** ha il diritto di porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che sono verbalizzate secondo le norme del diritto nazionale.

presente a ogni interrogatorio e udienza, ***che la persona sia detenuta o meno. Egli/ella*** ha il diritto di porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che sono verbalizzate secondo le norme del diritto nazionale.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il difensore ha il diritto di essere presente a qualunque altro atto investigativo o di raccolta delle prove ***per il quale la presenza dell'indagato o imputato è richiesta o consentita di diritto ai sensi delle norme del diritto nazionale, salvo qualora ciò pregiudichi l'acquisizione*** delle prove.

#### *Emendamento*

3. Il difensore ha il diritto di essere presente a qualunque altro atto investigativo o di raccolta delle prove, salvo ***quando e soltanto nella misura in cui la persona che pone in essere l'atto investigativo o di raccolta delle prove sia ragionevolmente convinta che le prove saranno alterate, sottratte o distrutte in attesa dell'arrivo del difensore;***

#### *Motivazione*

*Alcuni atti di raccolta delle prove quali il prelievo di sangue o di campioni di DNA o l'ispezione di cavità corporali sono altamente intrusivi per cui in questi casi l'accesso a un difensore non può essere soggetto al diritto nazionale.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. ***Il difensore ha il diritto di verificare le condizioni in cui l'indagato o imputato è detenuto e, a tal fine, ha diritto di accedere al luogo di detenzione.***

#### *Emendamento*

4. ***Qualora riceva indicazioni di maltrattamenti, il difensore ha il diritto di esaminare le condizioni specifiche in cui l'indagato o l'imputato è detenuto e, a tal fine, ha diritto di accedere al luogo in cui la persona è detenuta.***

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora la persona sia un minore, il suo rappresentante legale o un altro adulto, a seconda dell'interesse del minore, sia informato quanto prima **della** privazione della libertà personale e delle relative motivazioni, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore; in quest'ultimo caso, ne è informato un altro adulto appropriato.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora la persona **indagata o imputata** sia un minore, il suo rappresentante legale o un altro adulto, a seconda dell'interesse del minore, sia informato quanto prima **di qualsiasi** privazione della libertà personale e delle relative motivazioni, **e possa visitare il minore e presenziare a qualsiasi interrogatorio del minore e a qualunque procedimento**, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore; in quest'ultimo caso, ne è informato un altro adulto appropriato **a cui viene concesso il diritto di visitare il minore e a presenziare agli interrogatori e al procedimento.**

#### *Motivazione*

*Il paragrafo dovrebbe specificare il diritto all'assistenza da parte di un adulto appropriato conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali sui diritti del minore.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Se del caso, i diritti del minore di cui al paragrafo 2 sono estesi ad altri indagati o imputati vulnerabili che necessitano di analoga assistenza, come le persone con disabilità fisica o mentale.**

**Se un agente di polizia viene informato in buona fede oppure se nutre il sospetto che l'indagato o imputato abbia una disabilità fisica o mentale in base alla quale non potrebbe essere trattato come un adulto, l'agente di polizia tratta questa persona in conformità del paragrafo 2, in assenza di**

*qualsiasi prova evidente del contrario.*

*Motivazione*

*Sostengo l'emendamento del relatore relativo all'articolo 5, paragrafo 2 bis. Tuttavia l'emendamento potrebbe essere rafforzato ampliando la protezione fornita alle persone che si sospetta abbiano una disabilità fisica o mentale ma siano incapaci di provarlo immediatamente, per cui finirebbero per essere trattate come un adulto.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che le persone **di cui all'articolo 2** che sono private della libertà personale e non sono loro cittadini abbiano il diritto a che le autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine siano quanto prima informate della loro detenzione, nonché il diritto di **comunicare con** dette autorità.

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che le persone **indagate o imputate** che sono private della libertà personale e non sono loro cittadini abbiano il diritto a che le autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine siano quanto prima informate della loro detenzione, nonché il diritto di **incontrare** dette autorità.

*Motivazione*

*Conformemente all'articolo 36, lettera c) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, il funzionario consolare ha il diritto di visitare gli indagati o gli imputati mettendo così in atto un controllo riguardo alle loro condizioni fisiche e di detenzione.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 6 bis**

**Informazione**

**1. Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati o imputati siano informati immediatamente e in forma intelligibile del loro diritto di accesso a un difensore, nonché del fatto che tale accesso è**

*garantito loro in qualsiasi ulteriore fase del procedimento, anche se in un primo tempo non si sono avvalsi di questa possibilità.*

*Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, qualunque rinuncia al diritto a un difensore previsto dalla presente direttiva è subordinata alle seguenti condizioni:*

*a) l'indagato o imputato ha ricevuto un previo parere legale in merito alle conseguenze di tale rinuncia o ha in altro modo acquisito piena conoscenza di tali conseguenze;*

*b) l'indagato o imputato possiede la necessaria capacità di comprendere tali conseguenze; e*

*c) la rinuncia avviene in maniera volontaria ed inequivoca.*

*2. Il fatto che la persona indagata o imputata sia stata informata sul diritto di accesso a un difensore è verbalizzato secondo le norme dello Stato membro interessato. L'avvenuta rinuncia e le circostanze in cui avviene sono verbalizzate secondo le norme dello Stato membro interessato.*

*3. Gli Stati membri assicurano che una rinuncia possa essere successivamente revocata in qualunque fase del procedimento.*

#### *Motivazione*

*L'utilizzo dello strumento della rinuncia solleva complicazioni impreviste e crea una necessità di regolamentazione nel caso in cui l'indagato o imputato cambi idea nel corso del procedimento. L'articolo dovrebbe pertanto essere corredato di una nuova intestazione, modificato e inserito altrove nel testo.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 7

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che sia garantita la riservatezza degli incontri fra l'indagato o imputato e il suo difensore. Gli Stati membri garantiscono inoltre la riservatezza della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione consentite dal diritto nazionale fra l'indagato o imputato ed il suo difensore.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che sia garantita la riservatezza degli incontri fra l'indagato o imputato e il suo difensore **senza eccezioni**. Gli Stati membri garantiscono inoltre, **senza eccezioni**, la riservatezza della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione consentite dal diritto nazionale fra l'indagato o imputato ed il suo difensore.

#### *Motivazione*

*Tutte le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo difensore dovrebbero essere confidenziali, senza alcun margine di deroga.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri non derogano ad alcuna delle disposizioni della presente direttiva, fatti salvi, in circostanze eccezionali, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafi **da 1 a 3**, **l'articolo 5 e l'articolo 6**. Qualunque deroga di questo tipo:

#### *Emendamento*

Gli Stati membri non derogano ad alcuna delle disposizioni della presente direttiva, fatti salvi, in circostanze eccezionali, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafi **1, 2 e 3 e l'articolo 5**. Qualunque deroga di questo tipo:

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) deve essere limitata quanto più possibile nel tempo ed in ogni caso non deve andare

#### *Emendamento*

d) deve essere limitata quanto più possibile nel tempo ed in ogni caso non deve andare

oltre la fase del processo;

oltre la fase del processo; *e*

*Motivazione*

*Tali requisiti dovrebbero essere cumulativi.*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza l'assistenza obbligatoria o di un difensore, qualunque rinuncia al diritto a un difensore previsto dalla presente direttiva è subordinata alle seguenti condizioni:***

***soppresso***

***a) l'indagato o imputato ha ricevuto un previo parere legale in merito alle conseguenze di tale rinuncia o ha in altro modo acquisito piena conoscenza di tali conseguenze;***

***b) l'indagato o imputato possiede la necessaria capacità di comprendere tali conseguenze; e***

***c) la rinuncia avviene in maniera volontaria ed inequivoca.***

***2. L'avvenuta rinuncia e le circostanze in cui avviene sono verbalizzate secondo le norme dello Stato membro interessato.***

***3. Gli Stati membri assicurano che una rinuncia possa essere successivamente revocata in qualunque fase del procedimento.***

*Motivazione*

*Il presente articolo dovrebbe essere spostato, con qualche modifica, prima dell'articolo 7.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che qualunque dichiarazione resa da detta persona prima di essere stata informata della propria messa sotto indagine o incriminazione non possa essere usata a suo carico.

#### *Emendamento*

**2. Fatte salve le norme nazionali sull'ammissibilità delle prove**, gli Stati membri assicurano che qualunque dichiarazione resa da detta persona prima di essere stata informata della propria messa sotto indagine o incriminazione non possa essere usata a suo carico.

#### *Motivazione*

*La presente direttiva non dovrebbe cercare di imporre una scelta tra un sistema legalistico in materia di ammissibilità delle prove o un sistema più flessibile in cui i tribunali abbiano il diritto di considerare le prove alla luce di come siano state presentate e valutarle di conseguenza.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**5 bis. Qualora appropriato, il diritto di accesso a un difensore ai sensi del paragrafo 1 è esteso ad altri tipi di cooperazione giudiziaria in materia penale che arrecano pregiudizio ai diritti degli indagati o degli imputati.**

#### *Motivazione*

*La rappresentanza duplice sarà necessaria una volta che l'ordinanza cautelare europea e il trasferimento di persone condannate siano messi in atto come pure futuri strumenti quali l'ordine europeo di indagine penale.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri garantiscono che **dichiarazioni rese dall'indagato o imputato, o** le prove raccolte in violazione del diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell'articolo 8, non possano essere utilizzate in nessuna fase della procedura come prove a suo carico, **salvo che l'utilizzo di tali prove non arrechi alcun pregiudizio ai diritti della difesa.**

#### *Emendamento*

**3. Fatte salve le norme nazionali sull'ammissibilità delle prove, gli** Stati membri garantiscono che le prove raccolte in violazione del diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell'articolo 8, non possano essere utilizzate in nessuna fase della procedura come prove a suo carico.

#### *Motivazione*

*La presente direttiva non dovrebbe cercare di imporre una scelta tra un sistema legalistico in materia di ammissibilità delle prove o un sistema più flessibile in cui i tribunali abbiano il diritto di considerare le prove alla luce di come siano state presentate e valutarle di conseguenza.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Diritto di accesso a un avvocato nel quadro delle procedure penali e diritto di comunicare dopo l'arresto
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 5.7.2011
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 15.9.2011
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Jan Philipp Albrecht 11.7.2011
<b>Esame in commissione</b>	10.10.2011
<b>Approvazione</b>	20.12.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy